

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 11/09/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì 11/09/2020

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 11 settembre 2020

In Aosta, il giorno undici (11) del mese di settembre dell'anno duemilaventi con inizio alle ore otto e nove minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Mauro BACCEGA

Luigi BERTSCHY

Chantal CERTAN

Albert CHATRIAN

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali e di Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA,

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **910** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 70 "MISURE IN MATERIA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE" DELLA L.R. 8/2020. PRENOTAZIONE DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamato il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con legge 77/2020, e in particolare l’articolo 229 “Misure per incentivare la mobilità sostenibile” che prevede quanto segue:

“ omissis...le disponibilità di bilancio relative all’anno 2020, anche in conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un “buono mobilità”, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica ...omissis...”.

vista la legge regionale 8/2020 e in particolare l’articolo 70 (Misure in materia di mobilità sostenibile) che prevede quanto segue:

1. A far data dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono concesse ai residenti in Valle d’Aosta misure equivalenti a quelle previste dall’articolo 229 del d.l. 34/2020, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. Limitatamente ai residenti nel Comune di Aosta, le misure di cui al comma 1 sono concedibili a condizione che gli stessi, avendone fatta richiesta, non abbiano ottenuto il bonus mobilità di cui all’articolo 229 del d.l. 34/2020.
3. I beneficiari delle misure di cui al comma 1 sono quelli di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), della legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile), in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo.
4. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all’attuazione del presente articolo.
5. Omissis.

richiamata la legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 “Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile” e, in particolare, l’articolo 7, comma 2, lettera a) che identifica nei soggetti privati, sia che siano persone fisiche o che siano soggetti esercenti attività economica, i possibili beneficiari di contributi volti a favorire la mobilità sostenibile;

richiamato il Decreto 14 agosto 2020 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “Programma sperimentale buono mobilità – anno 2020”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 05/09/2020, nel quale vengono definite l’entità del bonus statale le modalità di presentazione delle domande, specificando che le stesse potranno essere presentate a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale;

ritenuto quindi, opportuno, in attuazione del comma 4 dell’articolo 70 della legge regionale 8/2020, procedere all’approvazione della presente deliberazione e dell’allegato che stabiliscono ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all’attuazione delle misure in oggetto con particolare riferimento alle modalità per la presentazione delle domande di contributo, allo svolgimento delle relative istruttorie e all’erogazione dei contributi;

considerato che la Struttura regionale individuata quale Struttura competente per l'istruttoria delle domande e per la successiva erogazione dei contributi è la Struttura Risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile;

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, in particolare, l'articolo 11, commi 1 e 2;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 70, in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con deliberazione della Giunta regionale n. 231, in data 27 marzo 2020;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura risparmio energetico, sviluppo fonti rinnovabili e mobilità sostenibile, dell'Assessorato finanze, attività produttive e artigianato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle finanze, attività produttive e artigianato, Renzo Testolin;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 70 "Misure in materia di mobilità sostenibile" della l.r. 8/2020 "Assestamento al bilancio di previsione della regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", secondo quanto stabilito nell'allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante;
2. di approvare, per le finalità di cui al punto 1. (Titolo II, Spese di investimento), la spesa complessiva per un importo pari a € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), prenotandola sui capitoli di seguito riportati del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2020/2022, che presentano la necessaria disponibilità, con la seguente ripartizione:
 - capitolo U0025119 "Contributi agli investimenti a altre imprese per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (Emergenza COVID-19) (Avanzo 2019)":
 - Anno 2020, € 50.000,00 (cinquantamila/00);
 - capitolo U0025120 "Contributi agli investimenti alle famiglie per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (Emergenza COVID-19) (Avanzo 2019)":
 - Anno 2020, € 300.000,00 (trecentomila/00);
3. di stabilire che le domande di contributo possono essere presentate a partire dal 16 settembre 2020 e fino al 31 ottobre 2020;
4. di dare atto che la concessione dei contributi sarà disposta, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con provvedimento del dirigente della Struttura competente;
5. di dare atto che i contributi saranno liquidati entro il corrente anno.

§

Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 910 in data 11/09/2020

MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 70 "MISURE IN MATERIA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE" DELLA L.R. 8/2020 (ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE PER L'ANNO 2020 E MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)

1. Ambito di applicazione

- 1.1 I presenti criteri disciplinano, in attuazione dell'articolo 70, comma 4, della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8, recante "Assestamento al bilancio di previsione della regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", la concessione di contributi per lo sviluppo della mobilità sostenibile nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.

2. Beneficiari

- 2.1 Possono accedere ai contributi di cui ai presenti criteri i beneficiari di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a), della l.r. 16/2019.
- 2.2 Limitatamente ai residenti nel Comune di Aosta, gli stessi possono accedere ai contributi di cui all'articolo 70 della l.r. 8/2020 a condizione che, avendone fatta richiesta, non abbiano ottenuto il bonus mobilità di cui all'articolo 229 del decreto legge 34/2020, convertito con legge 77/2020.
- 2.3 Il richiedente, nel caso in cui si tratti di una persona fisica, all'atto della presentazione della domanda deve:
 - a. aver compiuto i 18 anni di età;
 - b. aver maturato almeno due anni di residenza, anche non consecutivi, nel territorio regionale ed essere residente in uno dei comuni della Regione Autonoma della Valle d'Aosta alla data di presentazione della domanda.
- 2.4 Il richiedente, nel caso in cui si tratti di un soggetto esercente attività economica, deve comunicare la propria partita IVA alla Struttura competente e deve operare in Valle d'Aosta con proprie unità locali alla data della presentazione della domanda. L'attività economica deve essere mantenuta almeno nei tre anni successivi alla data di concessione del contributo.
- 2.5 Per i beneficiari di cui all'articolo 7 comma 2, lettere a) e b), della l.r. 16/2019, esercenti attività economica, i contributi sono concessi in regime "de minimis", nel rispetto del Reg. (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

3. Oggetto del contributo

- 3.1 Sono ammessi a contributo gli investimenti per l'acquisto, eseguiti tra il 4 maggio 2020 e il 31 ottobre 2020 compresi, per una sola volta ed esclusivamente per uno dei seguenti veicoli:

- a) Velocipedi (tra cui biciclette e handbike), sia a propulsione muscolare che a pedalata assistita (**epac**¹: electric pedal assisted cycle) ai sensi dell'articolo 50 del d.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada);
- b) Nell'ambito della micromobilità elettrica, sono ammessi a contributo gli investimenti per l'acquisto di dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019 (sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica), e rientranti nelle seguenti tipologie:
- Hoverboard;
 - Segway;
 - Monopattini;
 - Monowheel

3.2 Il contributo per l'acquisto dei beni di cui al punto 3.1 è concesso solo per importi di spesa minima pari a euro 250,00 (IVA esclusa).

4. Misura esclusa dal contributo

4.1 L'acquisto di servizi di mobilità condivisa a uso individuale è escluso dal contributo di cui all'articolo 70 della l.r. 8/2020.

5. Misura del contributo

La misura del contributo è determinata come segue:

Tipologia del bene	Misura del contributo
Velocipede (tra cui bicicletta e handbike) a propulsione esclusivamente muscolare o a pedalata assistita (epac : electric pedal assisted cycle), con caratteristiche conformi a quelle di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30/4/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)	pari al 60% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 500 euro.
Dispositivi per la micromobilità elettrica (hoverboard, segway, monopattini, monowheel), con caratteristiche tecniche conformi al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 04/06/2019 (sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica) ²	pari al 60% della spesa sostenuta (IVA esclusa), nella misura massima di 500 euro.

Tabella 1

6. Cumulabilità del contributo

¹ Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/3/2002 – art. 1, comma 1, lettera h) “biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

²DM 4/6/2019 –Art. 2: omissis... I dispositivi non auto-bilanciati (monopattini), sono dotati di motore elettrico avente potenza nominale massima non superiore a 500W e di segnalatore acustico.

4. Il dispositivo auto-bilanciato del tipo segway deve essere dotato di segnalatore acustico.

5. omissis

6. I dispositivi non possono essere dotati di posto a sedere per l'utilizzatore e sono destinati ad essere utilizzati da quest'ultimo con postura in piedi.

7. I dispositivi in grado di sviluppare velocità superiori a 20km/h, al fine di poter essere utilizzati nell'ambito della sperimentazione di cui all'art. 1, devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile in funzione di detto limite. In ogni caso, per poter essere utilizzati su aree pedonali, tutti i dispositivi devono essere dotati di regolatore di velocità, configurabile altresì in funzione di una velocità non superiore a 6 km/h.

8. I dispositivi devono riportare la relativa marcatura CE prevista dalla direttiva n. 2006/42/CE.

La misura del presente contributo è cumulabile con quella concessa ai sensi della legge regionale 16/2019 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile). La somma dei contributi concessi per l'acquisto del medesimo veicolo o dispositivo, fermo restando i limiti previsti dalle due differenti norme nonché dalle rispettive delibere di attuazione, non può comunque essere superiore al 100% della spesa sostenuta (iva esclusa).

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia esercente attività economica, il contributo è concesso in regime "de minimis" ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013, il cumulo è ammesso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del medesimo regolamento.³

7. Presentazione delle domande

- 7.1 Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 14.00 del 16 settembre 2020 e fino alle ore 23.59 del 31 ottobre 2020.
- 7.2 A seguito dell'esaurimento dello stanziamento disponibile, indipendentemente dalla data ultima di possibilità di presentazione delle domande di cui al punto 7.1, le domande presentate non saranno istruite per indisponibilità di risorse finanziarie. Le domande presentate conservano tuttavia validità e potranno essere istruite solo nel caso di ripristino delle risorse.
- 7.3 La domanda deve essere redatta esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma dedicata presente sul sito internet regionale. L'accesso avviene tramite una delle seguenti modalità:
- sistema di autenticazione SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
 - sistema di autenticazione semplificata.
- Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di arrivo telematico della stessa.
- 7.4 La domanda può essere presentata da uno dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) della legge regionale 16/2019 o da un delegato munito di apposita delega per la presentazione della domanda di contributo.
- 7.5 La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni, le autodichiarazioni e allegati necessari ai fini del corretto inoltro della stessa. Il richiedente è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, i contenuti di cui al punto 8 e a conservare la documentazione comprovante le dichiarazioni rese per i successivi controlli di cui al punto 12 e per l'ottemperanza agli obblighi di cui al punto 15.
- 7.6 La domanda di contributo a fondo perduto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo da euro 16,00 da assolvere esclusivamente in modo virtuale riportando la seguente causale "articolo 70 l.r. 8/2020 – nome e cognome⁴". Nella domanda di contributo dovrà essere inserito il codice IUV (Identificativo Unico di Versamento).

³ Articolo 5 Cumulo

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (1) a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

⁴ Nome e Cognome del beneficiario del contributo.

- 7.7 Ai fini dell'erogazione del contributo, il richiedente deve indicare l'iban del conto corrente per l'accreditamento del contributo specificando se il conto è intestato al beneficiario del contributo o a soggetto diverso. In questo caso dovrà indicare anche gli estremi identificativi dell'intestatario del conto corrente.
- 7.8 La domanda può contenere la richiesta di contributo relativamente a un solo bene fra quelli di cui al punto 3 del presente allegato, pena l'irricevibilità della stessa.
- 7.9 Il soggetto richiedente può presentare una domanda in qualità di persona fisica non esercente attività economica e, in aggiunta, una domanda in qualità di soggetto esercente attività economica per un altro bene tra quelli ammissibili a contributo.
- 7.10 La documentazione da presentare ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo sono riportati al successivo punto 8.7.
- 7.11 Una volta completata la procedura di compilazione e inviata la domanda tramite la piattaforma dedicata, questa assume carattere definitivo. Nel caso in cui il richiedente debba modificare il contenuto della domanda, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, dovrà ritirare la stessa tramite la piattaforma dedicata e, perdendo la priorità temporale acquisita, presentare, entro il termine previsto al punto 7.1, una nuova istanza sostitutiva della precedente.

8. Attestazioni, impegni e documentazione obbligatori

- 8.1 Ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 77/2020, e in particolare dell'articolo 264, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), "Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19" in tema di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi e di rimozione di ogni ostacolo burocratico in relazione all'emergenza COVID-19, nonché di attuazione delle misure per la ripresa economica, i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive di cui ai punti seguenti rese dai richiedenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).
- 8.2 Nella domanda, il richiedente è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
- a) i dati anagrafici e i recapiti;
 - b) il codice fiscale;
 - c) di avere o non aver già presentato la domanda di concessione di contributo ai sensi della l.r. 16/2019. In caso positivo deve indicare la data di presentazione della domanda e il numero di pratica assegnato dalla Struttura competente;
 - d) la tipologia di bene oggetto della richiesta di contributo tra quelli indicati alla tabella 1;
 - e) se il veicolo/dispositivo oggetto di contributo è stato acquistato nuovo o usato. I beni usati devono comunque essere acquistati da un rivenditore e accompagnati da idoneo documento contabile attestante l'avvenuta vendita;
 - f) di essere, ovvero, di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente nei confronti dell'Amministrazione regionale;
 - g) di conoscere e di accettare i criteri e le modalità applicative che regolano la concessione del contributo;

- h) l'importo di spesa sostenuto (IVA esclusa) come da fattura o dalla documentazione commerciale rilasciata ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e del D.M. 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2016, n. 303, attestante l'acquisto del bene di cui al punto 3, conservata per successivi controlli da parte della struttura competente;
 - i) che l'importo indicato in fattura è stato completamente e regolarmente pagato;
 - j) in caso di acquisto di un veicolo di cui al precedente punto 3.1, lett a):
 - i. che il veicolo risponde ai requisiti di cui all'articolo 50 del d.lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)
 - k) in caso di acquisto di un veicolo di cui al precedente punto 3.1, lett b):
 - i. di essere in possesso di:
 - scheda tecnica qualificante il prodotto
 - dichiarazione di conformità/prestazione prodotta dal costruttore che attesti che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle direttive e dai regolamenti comunitari;
 - l) di aver assolto il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale attraverso l'inserimento del codice IUV (Identificativo Unico Pagamento) riportato sulla ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo;
 - m) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
 - n) di essere a conoscenza che la dichiarazione mendace comporta, ai sensi dell'articolo 264, comma 2, lettera a), numero 2), del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
 - o) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, i dati relativi al beneficiario e all'importo del contributo concesso potranno essere resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
 - p) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza;
 - q) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.
- 8.3 Nel caso in cui il richiedente sia soggetto privato non esercente attività economica, in aggiunta al punto precedente, è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
- a) di aver maturato almeno due anni di residenza, anche non consecutivi, nel territorio regionale.
- 8.4 Nel caso in cui il richiedente sia soggetto privato esercente attività economica, in aggiunta al punto 8.2, è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- a) di essere titolare o legale rappresentante dell'impresa;
 - b) il codice fiscale del beneficiario e la partita IVA;
 - c) di operare in Valle d'Aosta con proprie unità locale alla data di presentazione dell'istanza;
 - d) di essere a conoscenza del fatto che il contributo di cui al presente bando è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». A tal fine, pertanto, dichiara:
 - i. che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa termina il _____;
 - ii. la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media, grande);
 - iii. che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1407/2013, l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese aventi sede in Italia, ovvero controlla, anche indirettamente, altre imprese aventi sede in Italia, ovvero è controllata, anche indirettamente, da quest'ultime;
 - iv. i fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafi 8 e 9, del Reg. (UE) 1407/2013, che l'impresa, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti è stata o non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;
 - e) che il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo d.lgs.;
- 8.5 Nella domanda, il richiedente si impegna a:
- a) produrre, su richiesta della Struttura competente, ogni ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'istruttoria;
 - b) consentire alla Regione di effettuare controlli preventivi e successivi ai provvedimenti di concessione e di erogazione dei contributi e a fornire, su richiesta della Struttura competente, ogni documentazione utile ai fini dei controlli stessi;
 - c) dare tempestiva comunicazione, comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla data in cui si verifica la perdita di uno o più requisiti richiesti per la concessione del contributo o dalla data in cui se ne abbia avuta piena conoscenza;
 - d) se residente nel Comune di Aosta:
 - i. a presentare la domanda di bonus mobilità, di cui all'articolo 229 del d.l. 34/2020, al portale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro 60 giorni dall'attivazione dello stesso;
 - ii. a presentare entro il 30 giugno 2021 la dichiarazione con cui attesta di aver presentato la domanda di bonus al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro i termini di cui sopra e di non averlo ottenuto.
- 8.6 Le disposizioni di cui al punto 8.5 lettera d) si applicano solo se la domanda di contributo regionale è presentata da un soggetto privato non esercente attività economica;
- 8.7 Nel caso in cui il richiedente sia soggetto privato esercente attività economica, in aggiunta al punto 8.2 e punto 8.5, si impegna a:
- a) non cessare l'attività per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo;
 - b) non cessare di operare in Valle d'Aosta, con proprie unità locali, nei tre anni successivi alla data di concessione del contributo.
- 8.8 Nella domanda, il richiedente è tenuto ad allegare:
- a) copia di un documento di identità o di riconoscimento quando richiesto;
 - b) solo nel caso in cui il beneficiario non abbia già presentato domanda di contributo ai sensi della l.r. 16/2019, copia della fattura o della documentazione commerciale rilasciata ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 5, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.

- 127 e del D.M. 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2016, n. 303, attestante l'acquisto del bene di cui al punto 3;
- c) nel caso in cui la domanda sia presentata da soggetto delegato, tale soggetto deve allegare alla domanda copia dell'atto di delega sottoscritto dal delegante (digitalmente o in forma olografa). Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario e datata prima dell'inoltro della domanda, deve essere conservata per successivi controlli da parte della Struttura regionale competente.
- 8.9 I soggetti che hanno già presentato una domanda di concessione di contributo ai sensi della l.r. 16/2019 per l'acquisto di un dispositivo ricompreso tra i tipi di cui alla tabella 1 del punto 5 - solo qualora la stessa non sia stata respinta dalla Struttura competente a seguito di comunicazione di irricevibilità o di esito negativo - sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui al precedente punto 8.7. lettera b). Resta ferma la possibilità per la Struttura di operare secondo quanto previsto al punto 9.5.
- 8.10 Limitatamente ai richiedenti residenti nel comune di Aosta, ai fini dell'erogazione del contributo, gli stessi sono tenuti al rispetto di quanto disposto al successivo punto 10.

9. Istruttoria delle domande

- 9.1 Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico in cui pervengono alla Struttura competente.
- 9.2 Fermo restando le disposizioni di cui al punto 7.1 della presente deliberazione, qualora la disponibilità finanziaria non sia sufficiente a garantire l'importo complessivo del contributo richiesto, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, la domanda non sarà istruita per indisponibilità di risorse finanziarie. La domanda presentata conserva tuttavia validità e potrà essere istruita solo nel caso di ripristino delle risorse.
- 9.3 La decorrenza del termine del procedimento amministrativo inizia dalla data di presentazione telematica della relativa domanda. La Struttura competente registra le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime. La piattaforma dedicata, completata la procedura di inserimento della domanda, genera automaticamente una ricevuta, scaricabile in formato pdf, che funge anche da comunicazione semplificata di avvio del procedimento.
- 9.4 Nel caso in cui sia ravvisata l'irricevibilità della domanda, la Struttura competente comunica l'esito negativo dell'istruttoria e la conseguente conclusione del procedimento con le modalità semplificate di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 19/2007.
- 9.5 Nell'ambito dell'istruttoria, la Struttura competente può richiedere integrazioni ai sensi dell'articolo 5, della l.r. n. 19/2007, per una sola volta, e i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o documentazione integrativa che il responsabile dell'istruttoria ritenga necessarie per lo svolgimento dell'istruttoria medesima. L'istruttoria si intende conclusa con esito negativo qualora la documentazione integrativa non pervenga entro i termini indicati. Di tale esito, la Struttura competente informa il richiedente con le modalità semplificate di cui all'articolo 3 comma 1 della citata legge.
- 9.6 La concessione del contributo è disposta dal dirigente della Struttura competente con proprio atto.
- 9.7 La Struttura competente conclude il procedimento entro un termine massimo di 90 giorni dalla data di avvio dello stesso, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 10.4.

- 9.8 Il richiedente può verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo alla piattaforma informatica con la modalità di accesso utilizzata per la presentazione della domanda.
- 9.9 Nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda rinunciare al contributo, lo stesso può inviare istanza di rinuncia mediante la stessa piattaforma. Nel caso in cui la predetta istanza venga formulata prima dell'adozione del provvedimento di concessione, la domanda di contributo viene annullata d'ufficio senza più alcun seguito. In questo caso, il soggetto beneficiario può ripresentare domanda. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia venga presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione, il dirigente della Struttura competente procede con proprio provvedimento a revocare il contributo, ancorché non ancora erogato.
- 9.10 Per quanto riguarda le fasi del procedimento non espressamente riportate nel presente atto, si rimanda alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19 ("Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") e alla normativa nazionale vigente in materia.

10. Disposizioni particolari per i soggetti privati residenti nel comune di Aosta e non esercenti attività economica

- 10.1 Ai sensi del comma 2 dell'articolo 70 della l.r. 8/2020, il contributo regionale non è cumulabile con il bonus mobilità statale. Pertanto, per avere diritto al contributo regionale, i richiedenti residenti nel Comune di Aosta devono aver fatto domanda a Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'ottenimento del bonus statale e non averlo ottenuto.
- 10.2 Nelle more dell'attivazione dell'apposito portale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la richiesta del contributo statale, in relazione alle disposizioni di cui al precedente punto 2.2, i residenti nel comune di Aosta possono comunque presentare la richiesta di concessione del contributo regionale ai sensi dell'articolo 70 della l.r. 8/2020.
- 10.3 Ai fini dell'erogazione del contributo regionale, i soggetti richiedenti residenti nel Comune di Aosta devono:
- a) entro 60 giorni dalla data di attivazione del portale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentare al suddetto portale la domanda per l'ottenimento del bonus mobilità statale. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dal diritto al contributo regionale.
 - b) entro il 30 giugno 2021, devono dichiarare alla Struttura competente di aver fatto richiesta del contributo statale all'articolo 229 del decreto legge 34/2020 entro i termini di cui alla lettera a), e di non averlo ottenuto. Il contributo regionale si intende decaduto trascorso inutilmente tale termine, o qualora il richiedente abbia nel frattempo ricevuto il bonus statale. Di tale esito, il richiedente è tenuto a dare comunicazione alla Struttura competente ai sensi del punto 14.4. Inoltre, il contributo si intende decaduto anche nel caso in cui il bonus statale sia stato concesso o erogato successivamente alla data del 30 giugno 2021 ed entro il termine di cui al punto 14.1. Anche in tal caso, si rinvia agli obblighi del beneficiario di cui al punto 14.4.

11. Controlli

- 11.1 Per verificare la regolarità della documentazione amministrativa, della documentazione di spesa e delle dichiarazioni riportate sulle domande di richiesta di contributo, nonché il rispetto dei criteri riportati nel presente allegato, la Struttura competente è autorizzata a disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli, anche a campione, preventivi e successivi ai provvedimenti di concessione e alla erogazione dei contributi. In particolare, quanto ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al d.P.R. 445/2000, la Struttura competente effettua, ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. stesso, *“idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47”* rese dal richiedente, anche successivamente all'erogazione del contributo. In caso di dichiarazioni mendaci, si applica l'articolo 75 del d.P.R. citato.
- 11.2 I controlli sono finalizzati ad accertare che i richiedenti non abbiano presentato dichiarazioni o documenti falsi, il rispetto dei vincoli di cui ai punti 2.2 e 2.3, ovvero l'omissione di indicazioni dovute. Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato esercente attività economica, il controllo riguarda, là dove dovuto, anche il rispetto della normativa europea vigente in materia di aiuti di Stato sulla cumulabilità dei contributi e delle disposizioni in materia di documentazione antimafia. Relativamente ai controlli preventivi, la Struttura competente può richiedere integrazioni al richiedente, a corredo della documentazione già presentata.
- 11.3 Al fine dell'effettuazione dei controlli, la Struttura regionale competente è autorizzata a richiedere tutta la documentazione necessaria a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese e a effettuare gli ulteriori controlli sulla documentazione prodotta.

12. Revoca del contributo

- 12.1 La revoca del contributo è disposta con provvedimento del dirigente della Struttura competente qualora il beneficiario
- fornisca dichiarazioni mendaci o false attestazioni;
 - impedisca volontariamente l'effettuazione dei controlli previsti;
 - non rispetti gli impegni di cui al punto 8.5, 8.6 e 10.4 della presente deliberazione;
 - formuli istanza di rinuncia del contributo a seguito dell'erogazione dello stesso.
- 12.2 La revoca del contributo può essere disposta anche nei casi non espressamente indicati ai punti precedenti qualora la Struttura rilevi ulteriori cause ritenute ostative dalla stessa rispetto all'erogazione del contributo.
- 12.3 La revoca del contributo, qualora già liquidato, comporta la restituzione da parte del beneficiario dell'importo entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione del contributo e la data dell'avvenuta restituzione.

13. Sanzione

- 13.1 Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui al punto 13, siano accertate false dichiarazioni, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente punto incorre:
- a) secondo quanto stabilito dall'articolo 264 del d.l. 34/2020, convertito con legge 77/2020 nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, qualora la dichiarazione mendace sia riferita al

- possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, nella pena della reclusione da due a sei anni e nelle ulteriori;
- c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

14. Obblighi dei beneficiari

- 14.1 Il beneficiario deve conservare i documenti originali per 2 anni a partire dall'anno successivo a quello di concessione del contributo regionale per eventuali controlli da parte della Struttura competente.
- 14.2 I beneficiari sono tenuti a mettere a disposizione della Struttura competente, qualora la stessa ne faccia richiesta, la documentazione in originale allegata alla richiesta di contributo e la documentazione necessaria a comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo.
- 14.3 I beneficiari sono tenuti al rispetto dei criteri disciplinati nella presente deliberazione.
- 14.4 I beneficiari sono tenuti a comunicare alla Struttura competente la perdita dei requisiti oggettivi e soggettivi presupposto per la concessione del contributo entro 30 giorni dalla data in cui si verifica l'evento che l'ha determinata o dalla data in cui il richiedente ne abbia avuta piena conoscenza.